



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.0.0.-59**

L'anno 2017 il giorno 16 del mese di Ottobre il sottoscritto Gollo Fernanda in qualità di dirigente di Direzione Scuola E Politiche Giovanili, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Indizione di una R.d.O. sul MEPA di CONSIP, ai fini dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di un lotto unico di ausili per alunni disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione, per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per un importo massimo preventivato di Euro 19.370,00, oltre I.V.A. – CUP B39D17015370004 - CIG Z6A20363DB

Adottata il 16/10/2017  
Esecutiva dal 19/10/2017

16/10/2017	GOLLO FERNANDA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

## DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.0.0.-59

**Indizione di una R.d.O. sul MEPA di CONSIP, ai fini dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di un lotto unico di ausili per alunni disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione, per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per un importo massimo preventivato di Euro 19.370,00, oltre I.V.A. – CUP B39D17015370004 - CIG Z6A20363DB**

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

#### VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il Regolamento dell'Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17 gennaio 2017, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

#### VISTE:

- la deliberazione CC n. 48 del 02/05/2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2017-2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019";

#### PREMESSO che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la legge regionale n. 15/2006 sul diritto allo studio, pone a carico dei Comuni l'onere di garantire l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap;
- il Comune di Genova, al fine di garantire il diritto allo studio ai bambini ed agli alunni disabili residenti sul territorio comunale frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del primo ciclo di istruzione (dagli asili nido alle scuole secondarie di I grado), in possesso di attestazione di handicap secondo quanto previsto alla L. 104/92, oltre a diversi servizi e forniture, deve erogare ausili specifici, per lo più personalizzati in funzione delle diverse disabilità dei fruitori;
- gli ausili vengono prescritti dai medici specialisti che seguono gli alunni disabili, attraverso specifiche schede mediche;
- la tipologia degli ausili prescritti, di norma, varia dalle attrezzature specificatamente necessarie per garantire il diritto allo studio (tavoli ad incavo, sedie particolari, ecc.) a, secondo della gravità delle diagnosi (es: alunni frequentanti i poli gravi), ausili molto specifici e/o altamente personalizzati (sistemi di postura, stabilizzatori, sollevatori, lettini fasciatoi, barelle doccia, ecc.);

#### CONSIDERATO

pertanto, indispensabile, assicurare, anche per l'anno scolastico 2017/2018, la regolare fornitura degli ausili richiesti, meglio individuati all'art. 5 del documento "Condizioni particolari della R.d.O." allegato, quale parte integrante, al presente provvedimento;

#### PRESO ATTO

che con atto datoriali prot. n. 344613 in data 09/10/2017, custodito agli atti d'ufficio, il Direttore dell'Area Servizi ha nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., R.U.P. della procedura di affidamento della fornitura in oggetto il Direttore della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Fernanda Gollo;

#### VERIFICATO

che la tipologia merceologica "ausili per disabili":

- non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MePA di CONSIP, Appendice "D1 – DISPOSITIVI MEDICI PRIMA PARTE" all'Allegato 9 (Capitolato Tecnico) del Bando "Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni" per l'abilitazione di Fornitori alla Categoria "Forniture specifiche per la sanità" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla tipologia merceologica "Ausili per la cura, la protezione e la mobilità personale" - CPV 33196000-0 – Accessori per gli ausili per la cura, la protezione e la mobilità personale;

#### RITENUTO

di procedere all'affidamento della fornitura di un lotto unico di ausili per alunni disabili frequentanti i civici servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo d'istruzione, comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., invitando a partecipare almeno cinque operatori economici abilitati da CONSIP S.p.A. per la specifica tipologia merceologica di interesse al Bando "Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni", attraverso una R.d.O. – "Richiesta di Offerta" sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di CONSIP S.P.A.

(MePA) da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95, comma 4 - lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il criterio del minor prezzo;

#### DATO ATTO

che nonostante, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro il vigente Codice dei Contratti preveda, all'art. 36 comma 2 lett. a) la possibilità per le stazioni appaltanti, di procedere "... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...", si ritiene di procedere all'affidamento della fornitura mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi attraverso una R.d.O. sul MePA di CONSIP invitando a partecipare almeno cinque operatori economici abilitati al bando MePA "Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni" per la specifica tipologia merceologica di interesse, in quanto lo strumento della R.d.O. consente di invitare a presentare offerta, simultaneamente, più Imprese con conseguente opportunità per il Comune di affidare, in forza di una maggiore concorrenza, la fornitura alle condizioni più vantaggiose e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

#### VALUTATO:

- di stabilire che la R.d.O. (Richiesta di Offerta) e l'esecuzione della fornitura siano disciplinate dal documento "Condizioni particolari della R.d.O.", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché dai documenti richiamati nello stesso, di cui, in particolare:
  - le "Condizioni generali di contratto relative alla Fornitura di Prodotti";
  - l'APPENDICE "D1 – DISPOSITIVI MEDICI PRIMA PARTE" all'Allegato 9 (Capitolato Tecnico) del Bando "Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni" per l'abilitazione di Fornitori alla Categoria "Forniture specifiche per la sanità" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla tipologia merceologica "Ausili per la cura, la protezione e la mobilità personale" - CPV 33196000-0 – Accessori per gli ausili per la cura, la protezione e la mobilità personale;
- di definire in Euro 19.370,00, esclusa I.V.A., l'importo complessivo massimo preventivato per la fornitura a lotto unico del caso e posto a base di gara;
- di assegnare la fornitura, ai sensi dell'art. 95 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il criterio del minor prezzo;
- di assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva la verifica della congruità del prezzo come previsto all'art. 3 delle allegate "Condizioni particolari della R.d.O. e fatta salva la facoltà di non procedere all'assegnazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, a seguito di sopravvenute nuove circostanze, venisse meno l'interesse collettivo della fornitura medesima;

#### DATO ATTO

che negli atti di gara si è stabilito di assegnare la fornitura utilizzando il criterio del minor prezzo, previsto al suddetto art. 95– comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000, poiché la fornitura riguarda ausili specifici e personalizzati prescritti dal personale sanitario in funzione delle diverse disabilità degli utilizzatori; pertanto, l'introduzione di ulteriori elementi qualitativi non arrecherebbe alcuna miglioria della fornitura rispetto alla destinazione d'uso della stessa;

#### DATO ATTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

altresì, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che negli atti di gara non è prevista la ripartizione della fornitura in più lotti funzionali o prestazionali come definiti, rispettivamente, all'art. 3 comma 1 lettere qq) e ggggg) del D.Lgs. 50/2016 medesimo, poiché per le motivazioni indicate nel seguito nella costituzione di un solo lotto unico non si ravvisano elementi ostativi ai fini della partecipazione alla R.d.O. delle micro, piccole e medie imprese:

- presenza di tutti i prodotti oggetto del lotto unico nella tipologia merceologica di riferimento oggetto del Bando MePA "Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni" al quale, secondo le regole del MePA stesso, i fornitori, per poter essere invitati alla R.d.O., devono essere abilitati;
- modico valore dell'importo posto a base di gara per il lotto unico;

#### **RITENUTO**

in relazione alla fornitura di cui trattasi, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l'esecuzione della fornitura secondo le modalità previste all'art. 6 del documento "Condizioni particolari della R.d.O.", allegato quale parte integrante al presente provvedimento, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie; pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero;

#### **DATO ATTO**

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- è finanziata con fondi in conto capitale, come definito nella determinazione dirigenziale n. 2017-146.0.0.42 in data 28/07/2017 ad oggetto "Impegno di spesa in conto capitale per l'acquisto di ausili per alunni disabili per Euro 60.000,00 oneri fiscali inclusi. CUP B39-D17015370004";
- è soggetta al regime fiscale di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972;
- ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti in ambito istituzionale come meglio definito nella parte contabile del dispositivo del presente provvedimento;

#### **ACCERTATO**

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

#### **APPURATO**

che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;

#### **DATO ATTO**

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

### **DETERMINA**

per i motivi di cui in premessa:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 1) di procedere, ai fini dell'affidamento della fornitura di un lotto unico di ausili per alunni disabili frequentanti i civici servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo d'istruzione, comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, all'indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., invitando a partecipare almeno cinque operatori economici abilitati da CONSIP S.p.A., per la specifica tipologia merceologica di interesse, al Bando “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni”, attraverso una R.d.O. – “Richiesta di Offerta” sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di CONSIP S.P.A. (MePA) e da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95, comma 4 - lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il criterio del minor prezzo;
- 2) di stabilire che la R.d.O. (Richiesta di Offerta) e l'esecuzione della fornitura siano disciplinate dal documento “Condizioni particolari della R.d.O.” che con il presente provvedimento si approva e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché dagli atti richiamati in detto documento;
- 3) di definire in Euro 19.370,00, esclusa I.V.A., l'importo complessivo massimo preventivato per il lotto unico oggetto della fornitura e posto a base di gara;
- 4) di dare atto che l'esecuzione della fornitura non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 5) di assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva l'eventuale verifica della congruità del prezzo e fatta salva la facoltà di non procedere all'assegnazione per le motivazioni meglio definite in premessa del presente provvedimento;
- 6) di dare atto che, in oggi, la fornitura occorrente non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- 7) di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura oggetto del presente provvedimento, pari ad **Euro 20.549,80** di cui imponibile Euro 19.370,00 più I.V.A. 4% pari ad Euro 684,80 - I.V.A. 22% pari ad Euro 495,00, **in ambito** istituzionale, trova la relativa copertura finanziaria sui fondi già impegnati sul Bilancio 2018 con la determinazione dirigenziale n. 2017-146.0.0.-42 ad oggetto “Impegno di spesa in conto capitale per l'acquisto di ausili per alunni disabili per Euro 60.000,00 oneri fiscali inclusi. CUP B39D17015370004”, al capitolo 72810 c.d.c. 1160.8.02 “Servizi a sostegno dell'autonomia scolastica - Acquisto di beni mobili durevoli” del Bilancio 2018 - Piano dei Conti 2.2.1.3.1 - (C.O. 2119/4/5) Crono 2017.452 riducendo l'IMPE 2018.2473 e riemettendo un nuovo IMPE 2018.2746;
- 8) di dare atto che la somma di Euro 20.549,80 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2018;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 10) di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;
- 11) di demandare a successivo provvedimento l'assegnazione definitiva della fornitura ed i contestuali adempimenti contabili.

Il Direttore  
Dott.ssa Fernanda Gollo



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.0.0.-59  
AD OGGETTO

Indizione di una R.d.O. sul MEPA di CONSIP, ai fini dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di un lotto unico di ausili per alunni disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione, per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per un importo massimo preventivato di Euro 19.370,00, oltre I.V.A. – CUP B39D17015370004 - CIG Z6A20363DB

**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



**COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI**

# **CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA R.D.O.**

**per l'affidamento della fornitura di ausili per alunni  
disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le  
scuole del 1° ciclo di istruzione**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Fernanda Gollo.

**CODICE IDENTIFICATIVO GARA:** Il numero di C.I.G. (Codice identificativo gara) attribuito alla presente procedura è: **CIG Z6A20363DB**.

### **Art. 1 – Procedura e norme regolatrici**

L'affidamento della fornitura avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), previo espletamento di una procedura negoziata mediante una R.d.O. (Richiesta di Offerta) attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP.

La partecipazione alla R.d.O. e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando MePA Beni di CONSIP che seguono:

- “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI”:
- APPENDICE “D1 – DISPOSITIVI MEDICI PRIMA PARTE” all’Allegato 9 (Capitolato Tecnico) del Bando “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla Categoria “Forniture specifiche per la sanità” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla tipologia merceologica “Ausili per la cura, la protezione e la mobilità personale” - CPV 33196000-0 – Accessori per gli ausili per la cura, la protezione e la mobilità personale.

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), nel prosieguo richiamato semplicemente come “Codice dei Contratti”, dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il vigente Codice dei Contratti e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

### **Art. 2 – Oggetto**

Costituisce oggetto della presente R.d.O. la fornitura di ausili per alunni disabili frequentanti i servizi per l’infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione di cui al lotto unico dettagliato al successivo art. 5. Tale fornitura, dovrà essere conforme, sia in ordine alle specifiche tecniche che alle modalità di esecuzione, a quanto stabilito ai successivi artt. 5 e 6.

### **Art. 3 – Modalità di risposta alla richiesta di offerta**

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico (MEPA) con cui l’Impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

1. **Documentazione Amministrativa (da presentarsi solo nel caso di R.T.I.):** dichiarazione di costituzione o di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, abilitate al MePA, contenente gli elementi di identificazione dell’Impresa mandataria e di ciascuna Impresa

mandante, da rendersi ai sensi dell'art. 48 del Codice dei Contratti e firmata digitalmente da parte di tutte le imprese del R.T.I.; tale dichiarazione dovrà essere allegata, esclusivamente, nel caso in cui l'operatore economico invitato intenda avvalersi della facoltà, prevista all'art. 48 comma 11 del Codice dei Contratti, di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti che dovranno, necessariamente, essere abilitati al MePA di CONSIP prima della presentazione dell'offerta;

## 2. **Offerta economica:**

- 2.a) offerta economica complessiva da formularsi immettendo a sistema il prezzo offerto per il lotto unico; tale prezzo, a pena d'esclusione, dovrà essere inferiore all'importo posto a base di gara per il lotto unico.
- 2.b) dettaglio tecnico economico della fornitura, da rendersi utilizzando il modello "Dettaglio Tecnico Economico" che, debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere allegato alla proposta d'offerta. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato, nei relativi riquadri:
  - la Ragione Sociale dell'Impresa offerente;
  - per ciascun articolo offerto la marca, il modello e una descrizione sintetica delle relative specifiche tecniche, fornendo, in particolare, tutti gli elementi necessari ai fini di un immediato riscontro circa il possesso delle specifiche tecniche richieste per ciascun ausilio al successivo art. 5, nonché dei requisiti generali, anch'essi richiesti all'art. 5 medesimo;
  - sempre per ciascun articolo, il relativo prezzo unitario, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese per l'esecuzione della fornitura come stabilito nel presente documento. I prezzi unitari dovranno essere espressi con non più di due cifre decimali;
  - il prezzo complessivo, esclusa I.V.A. offerto per il lotto unico.

Le Imprese concorrenti dovranno quotare, a pena d'esclusione, tutte le voci indicate nel documento "Dettaglio Tecnico Economico".

In caso di discordanza tra la sommatoria dei prezzi indicati nel "Dettaglio Tecnico Economico" e/o l'importo offerto per il lotto unico inserito nella proposta d'offerta, sarà ritenuto valido quest'ultimo importo.

Non saranno ammesse offerte di importo pari o superiore all'importo posto a base di gara per il lotto unico.

Con la presentazione dell'offerta, le Imprese si obbligano:

- ad offrire tutti i prodotti oggetto del lotto unico conformi a tutte, nessuna esclusa, le specifiche tecniche indicate al successivo art. 5;
- ad eseguire la fornitura secondo le modalità previste al successivo art. 6;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

L'Impresa risultata prima in graduatoria dovrà trasmettere al Comune di Genova – Direzione Scuola e Politiche Giovanili – Ufficio Costi dei Servizi, Sistema Tariffario e Rapporti convenzionali – tramite mail all'indirizzo **gareserveducativi@comune.genova.it** entro e non oltre sette giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della relativa richiesta del Comune di Genova quanto segue:

- a) schede tecniche illustrative di ciascun prodotto offerto; dette schede, redatte in lingua italiana o, se prodotte in altra lingua, corredate della relativa traduzione in italiano, dovranno contenere

tutte le informazioni tecniche necessarie ai fini di un'immediata verifica circa il possesso di tutte (nessuna esclusa) le specifiche tecniche richieste, per ciascun prodotto oggetto del lotto unico;

b) documentazione tecnica specifica / certificazioni come stabilito al successivo art. 5.

La stazione appaltante procederà alla verifica della congruità dell'offerta, secondo il criterio di cui all'art. 97 comma 2 del Codice dei Contratti, fermo restando che, secondo quanto previsto al comma 3 bis dell'art. 97 medesimo "... il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque".

#### **Art. 4 – Modalità di aggiudicazione**

L'aggiudicazione del lotto unico avverrà, ai sensi dell'art. 95 – comma 4 lettera c) del Codice dei Contratti, utilizzando il criterio del minor prezzo.

In caso di concorrenti offerenti per il lotto unico il medesimo prezzo complessivo e, quindi, assegnatari del medesimo punteggio finale, si condurrà un'ulteriore trattativa diretta sul MePA invitando detti concorrenti ad offrire un ulteriore ribasso sull'ultimo prezzo offerto.

L'aggiudicazione definitiva della fornitura sarà disposta con determinazione dirigenziale ed in ogni caso l'efficacia della stessa è subordinata alla verifica del possesso da parte dell'Aggiudicataria dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione del lotto unico anche in presenza di una sola offerta, purché valida e fatta salva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 - comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, in qualunque momento di non dar corso all'aggiudicazione definitiva a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da parte della stessa.

La Stazione appaltante, si riserva, infine la facoltà di non procedere all'aggiudicazione a seguito di sopravvenute ragioni di pubblico interesse o al verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili che comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la presente R.d.O.

La Stazione Appaltante procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 76 del Codice dei Contratti.

A seguito della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e secondo quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti si procederà alla stipula del contratto come definito al successivo art. 10.

#### **Art. 5 – Descrizione della fornitura**

##### **LOTTO UNICO**

N. d'ordine	Elenco articoli	Quantità	
		cifre	lettere
1	Deambulatore Grillo Ormesa posteriore pelvico antibrachiale mis. Uno/due comprensivo di supporto pelvico, braga antibrachiali, supporto toracico	1	uno

2	Sedia Minerva Blandino con divaricatore e cintura pelvica misura T1: cm. 20x30x35H	1	uno
3	Sollevatore con struttura in tubolari di acciaio verniciato a polvere. Ruote piroettanti da 10 cm di cui 2 con freno. Gambe regolabili in larghezza tramite leva manuale (da 54,5 a 102,5 cm) che garantiscono una maggiore stabilità e facile accesso in ambienti con spazi stretti. Pompa oleodinamica per sollevamento manuale e valvola per abbassamento controllato. Il solleva malati conforme alla normativa UNI EN ISO 10535 e marchio CE - Idraulico - Modello ingombro ridotto - Portata max 135 kg - Imbracatura standard con poggiatesta	1	uno
4	Sedia Heatfield mis. 3	1	uno
5	Deambulatore ALL MOBILITY NIMBO large DNI 32L con stabilizzatore pelvico	1	uno
6	PASSEGGINO -OTTOBOCK- "LISA" MISURA 2 profondità sedile mis. 2 (40 cm.) - braccioli 2 pz. - imbottitura multifunzionale mis. 2 - cintura a 5 punti con imbottitura per il collo - tettuccio in nylon	1	uno
7	Unità posturale multifunzionale KIMBA MIS 2 con base da interno Mygo Hi Low - telaio nero scuro - imbottiture KD 09 tipo standard - pedana regolabile in inclinazione - pelotte poggia testa - pelotte toracali - cintura bacino imbottita - cintura farfalla mis. 2- barretta di protezione con imbottitura - cuneo di abduzione mis. 2 - tavolino regolabile in altezza	1	uno
8	Sedia Heatfield mis. 4 - pedana con ruote - cintura con fibbia - supporto per piedi - cuscino sagomato	1	uno
9	Sollevatore con movimento verso l'alto e il basso tramite un motore elettrico a 24 V D.C. e pulsante. Base regolabile che consente accesso semplificato a spazi ristretti. Telaio in acciaio verniciato, rotelle anteriori e posteriori, dotate di freni. Imbracatura universale con poggiatesta - carico sino 150 Kg. - Braccio superiore con altezza regolabile da circa 70 cm. a circa 180 cm.	1	uno
10	Letto per riabilitazione base in legno, piano di appoggio con imbottitura compatta in espanso indeformabile e rivestimento in morbido e resistente in similpelle ignifuga classe 1 IM di reazione al fuoco (con certificazione) dimensioni cm.100x200 x 50 H	1	uno
11	Barella doccia adulti in acciaio, larghezza interna cm. 80, telaio regolabile in altezza versione elettrica mediante batteria ricaricabile da 24 V. Caratteristiche principali: ruote con comando singolo e parti interne in inox - sponde testa-piedi fisse - inclinazione per scarico acqua +/- 5°	1	uno

12	Verticalizzatore elettrico portata 170 Kg. Struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche in tunnel termico a 200°. Maniglione di spinta con angoli arrotondati. Base a bracci mobili regolabili su tre posizioni a mezzo leva centrale, corredata da 2 ruote posteriori con freno indipendente Ø 100 mm e 2 ruote anteriori gemellari Ø 80 mm. Verticalizzazione del paziente tramite attuatore lineare elettrico 24V DC e pulsantiera con cavo. Batteria ricaricabile intercambiabile a mezzo trasformatore di rete. Dotato di dispositivo manuale di emergenza di discesa. Completo di imbracatura ascellare	1	uno
13	Lettino da visita e trattamenti per terapia fisica a una sezione mobile ed una sezione fissa. Testata con sistema di regolazione servoassistito da molla a gas, con funzione di schienale, regolabile in positivo e in negativo. La larghezza delle sezioni di circa cm 70X200. Regolazione dell'altezza elettrica mediante pedaliera bassa tensione (24V)	1	uno
14	Lettino da visita e trattamenti ad altezza fissa cm. 75 circa con una testata a regolazione manuale misure indicative 70X190. Carico in sicurezza 130 Kg	1	uno
15	Tappeto impermeabile, lavabile, antimuffa con fondo antiscivolo, ignifugo in classe 1 IM di reazione al fuoco (con certificazione). Dimensioni cm 200x100x40h	2	due
16	Tappeto impermeabile, lavabile, antimuffa con fondo antiscivolo. Ignifugo in classe 1 IM di reazione al fuoco (con certificazione) Dimensioni cm 200x100x10h	4	quattro
17	Protezioni murali impermeabile, lavabili, antimuffa dotate di sistema di fissaggio alle pareti, di Ignifugo in classe 1 IM di reazione al fuoco (con certificazione). Dimensioni cm 120 altezza x100 larghezza x5h spessore	8	otto

In relazione agli articoli individuati con la rispettiva marca, modello e misure, si precisa che trattandosi di articoli personalizzati per la specifica disabilità dei rispettivi fruitori, prescritti dai medici specialisti (la normativa di riferimento è il D.M. n. 332/1999 e relativi allegati), l'indicazione della marca e del modello risulta necessaria proprio in forza della precisa prescrizione medica redatta per ciascun ausilio. L'Impresa dovrà produrre, secondo le modalità previste al precedente art. 3 penultimo comma:

- per ciascun ausilio un'adeguata documentazione tecnica del fabbricante ed eventuale relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto;
- la certificazione attestante la classe di reazione al fuoco come sopra previsto per i rispettivi articoli interessati.

Le norme ed i riferimenti sopra richiamati non manlevano il costruttore, il progettista ed il fornitore dalle responsabilità civili e penali previste dalla normativa in materia di sicurezza e igiene dei prodotti e del lavoro, allorché non espressamente citata.

#### **Art. 6 – Modalità di esecuzione della fornitura**

La consegna della fornitura, comprensiva del montaggio e della messa in opera, dovrà essere effettuata nel termine tassativo di 20 (venti) giorni naturali, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine, presso 5 (cinque) sedi di strutture scolastiche, comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, all'interno dei locali, anche se dislocati su piani diversi, che saranno indicati dai responsabili della ricezione della fornitura stessa.

L'Impresa aggiudicataria, prima della consegna degli ausili, deve provvedere ad apporre sull'ausilio un'etichetta impermeabile con la seguente dicitura "Comune di Genova – anno scolastico 2017/2018 e denominazione dell'Impresa affidataria"

L'ora e la data di consegna, montaggio e messa in opera, della fornitura dovranno essere concordate con le sedi destinatarie della fornitura con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna.

L'Impresa aggiudicataria, in caso di necessità, dovrà rendersi disponibile ad una collaborazione con i medici specialisti circa l'effettuazione della prova dell'ausilio preventiva alla consegna definitiva, ai fini dell'individuazione degli eventuali interventi di adattamento; dovrà inoltre provvedere al collaudo degli ausili in presenza del sanitario di riferimento di ogni singolo alunno assegnatario ed effettuare un'attività di istruzione e addestramento all'uso dell'ausilio, presso le singole sedi scolastiche, a favore di insegnanti, collaboratori scolastici e/o Operatori Socio Educativi (O.S.E.), e Operatori Socio Assistenziali (O.S.A.).

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa aggiudicataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico, consegna, montaggio e messa in opera.

## **Art. 7 – Garanzie**

La fornitura dovrà essere garantita per 24 (ventiquattro mesi), decorrenti dall'avvenuta messa in opera, in condizioni d'uso normali.

Nel periodo di garanzia, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, gratuitamente, ai lavori che si rendessero necessari per ripristinare la funzionalità degli ausili, sostituendo tutti quei pezzi che risultassero difettosi dalla fabbricazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Dovrà, quindi, essere assicurata la disponibilità in tempi rapidi dei pezzi di ricambio. L'intervento di manutenzione in garanzia dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla comunicazione da parte della Direzione Scuola e Politiche Giovanili.

Durante il periodo di garanzia, tutte le spese sostenute sono da intendersi a carico dell'Impresa aggiudicataria (trasporto, spedizione, imballo, viaggio, mano d'opera, installazione, ecc...).

Il Comune di Genova si riserva di denunciare i vizi occulti entro venti giorni dalla data della scoperta.

Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni naturali consecutivi decorrenti dal giorno dell'effettivo ricevimento della merce.

A fronte di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, la stazione appaltante invierà all'Impresa la relativa contestazione scritta. L'Impresa aggiudicataria potrà presentare, entro dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie controdeduzioni che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dalla stazione appaltante stessa. Qualora, al termine dell'istruttoria, dovesse continuare a permanere l'evidenza dei vizi del materiale consegnato, l'Impresa

dovrà provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della diffida ad adempiere, comunicata tramite PEC.

### **Art. 8 – Valore della fornitura**

L'importo di spesa massimo stimato e posto a base di gara per il LOTTO UNICO ammonta ad Euro 19.370,00 (dicianovemilatrecentosettanta/00), oneri fiscali esclusi; tale importo è da intendersi comprensivo delle spese di consegna, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa aggiudicataria. Il prezzo effettivo della fornitura sarà il prezzo offerto, dall'Impresa aggiudicataria medesima, in sede di gara per il lotto unico.

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto stesso, può imporre all'Aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Art. 9 – Cauzione definitiva**

L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei Contratti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad esse derivanti dal presente documento e dagli atti nello stesso richiamati.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto Codice dei Contratti.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità: fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia, entro il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla della comunicazione da parte della stazione appaltante dell'aggiudicazione definitiva, potrà determinare la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria

### **Art. 10 – Importo e durata del contratto**

L'importo complessivo del contratto sarà quello del prezzo offerto, in sede di gara, per il lotto unico dall'Aggiudicataria; tale importo è da intendersi comprensivo delle spese per la consegna, la messa in opera e per tutte le prestazioni correlate al corretto utilizzo degli ausili, come previsto al precedente art. 6, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Il contratto avrà validità di mesi dodici a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso, fatta salva la cessazione per anticipato esaurimento dell'importo di spesa stabilito, eventualmente aumentato secondo quanto definito nell'ultimo comma del precedente art. 8.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MEPA di CONSIP, che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. A tale scopo l'Impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F24.

### **Art. 11 – Obblighi dell'Impresa aggiudicataria**

L'Impresa aggiudicataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice dei Contratti, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

È fatto obbligo, altresì, all'Impresa aggiudicataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità all'offerta presentata in sede di gara e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura segnalate, tramite PEC o e-mail dal Comune di Genova, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dal ricevimento dell'anzidetta segnalazione: ritirare con propri mezzi o tramite corriere, presso le sedi interessate, il materiale difettoso o, comunque, difforme a quello oggetto dell'offerta e provvedere alla sostituzione dello stesso ed adottare gli interventi necessari in caso di messa in opera non eseguita a regola d'arte;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura assegnata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti al precedente articolo 6);
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, al Comune od a terzi, eventuali danni conseguenti all'espletamento della fornitura.

### **Art. 12 – Verifiche e attestazione di regolare esecuzione**

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa aggiudicataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione della fornitura e sulla completa

osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

In presenza di irregolarità, si richiama quanto previsto al precedente art. 7 - “Garanzie”.

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall’Impresa aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche previste al primo comma del presente articolo, rilascerà l’attestazione di regolare esecuzione.

### **Art. 13 – Penali**

Qualora, durante la fornitura, venisse consegnato uno o più prodotti con caratteristiche difformi da quelle indicate nell’offerta, verranno applicate penalità per un importo pari al valore della merce difforme, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

In caso di ritardata consegna della fornitura rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, l’Impresa fornitrice, ai sensi dell’art. 113 bis comma 2 del Codice dei Contratti, sarà passibile dell’applicazione di una penalità calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo.

L’applicazione delle penali sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l’Impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L’importo relativo all’applicazione della penale, esattamente quantificato nell’anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

### **Art. 14 – Esecuzione in danno**

Nel caso in cui l’Impresa aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui al presente atto, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Aggiudicataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

In particolare, qualora l’inosservanza della tempistica di consegna di cui al precedente art. 6 comporti un grave pregiudizio all’Amministrazione, la stessa, previa comunicazione all’Aggiudicataria, potrà richiedere la fornitura non eseguita ad altro soggetto.

Per la rifusione dei danni l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

### **Art. 15 - Risoluzione del contratto**

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione. E' facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno dell'Impresa aggiudicataria in caso di ritardo dell'esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto al precedente art. 13.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti;
- qualora l'Aggiudicataria si sia trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice dei Contratti;
- qualora l'appalto non dovesse essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

## **Art. 16 – Pagamenti**

L'Impresa aggiudicataria, a fronte della fornitura regolarmente eseguita, dovrà inviare la relativa fattura, intestata alla Direzione / Settore / Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il **CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5**; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al suddetto rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato

sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Impresa aggiudicataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa assegnataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

### **Art. 17 - Subappalto**

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del Codice dei Contratti; l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Le Imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del Codice dei Contratti.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e a quant'altro stabilito dall'art. 105 del Codice dei Contratti.

### **Art. 18 - Divieto di Cessione del Contratto**

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Aggiudicataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

### **Art. 19 – Cessione del Credito**

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

### **Art. 20 - Informativa per il trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa

di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

### **Art. 21 - Controversie - Foro competente**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

### **Art. 22 - Rinvio ad altre norme**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

### **Art. 23 - D.U.V.R.I**

In relazione all'esecuzione della presente fornitura non sono rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario adottare adeguate misure di sicurezza; pertanto non è necessario redigere il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi).

### **Art. 24 – Altre informazioni**

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi esclusivamente della piattaforma MEPA di CONSIP; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale piattaforma per qualsiasi comunicazione in ordine alla presente R.d.O.